

***Comune di ROTONDI***  
***Provincia di Avellino***

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE, sito in località "Madonnella"**

**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la concessione della gestione dell'impianto sportivo polivalente, destinato alla pratica delle attività sportive di tennis, di calcetto e altre attività compatibili, ubicato alla località "Madonnella" di proprietà del Comune di Rotondi, costituito da:

- campo polivalente,
- n. due campi da tennis, di cui uno coperto
- blocco servizi-spogliatoio,

In particolare l'affidamento comprende:

- gestione, conduzione e manutenzione dell'immobile secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;

**Art. 2 Scopo della concessione e modalità di affidamento**

Lo scopo della concessione consiste nell'uso degli impianti per le finalità sportive e sociali che il Comune e il Concessionario perseguono.

La concessione verrà effettuata tramite affidamento in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125, c. 11, del D. Lgs 163/2006 a favore di società o associazione sportiva, regolarmente costituite con apposito Statuto, affiliata a Federazioni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'affidamento sarà aggiudicato alla maggiore offerta in rialzo sul prezzo a base d'asta.

### **Art. 3 Durata della concessione**

L'affidamento avrà una durata di [REDACTED] anni, dalla data di stipula della convenzione tra il Comune e il gestore aggiudicatario.

Alla scadenza naturale, la gestione potrà essere ulteriormente prorogata per 6 (sei) mesi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione agli stessi patti e condizioni, onde consentire l'espletamento di una nuova selezione pubblica.

Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'affidatario.

### **Art. 4 Canone annuo**

Il canone annuo che il gestore verserà al Comune di Rotondi, per l'affidamento della concessione della gestione dell'impianto sportivo polivalente, è quello che deriverà dall'esito di gara, da tenersi al rialzo sulla base di partenza pari ad € [REDACTED] annue oltre IVA se dovuta.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

Per l'anno corrente, il corrispettivo dovrà essere versato al Comune di Rotondi alla stipula della convenzione, in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo, gli altri canoni annuali dovranno essere corrisposti in un'unica rata anticipata, entro il 31 gennaio di ogni anno, in ogni caso il pagamento costituirà condizione per la gestione dell'impianto.

Il mancato pagamento del canone, entro 20 (venti) giorni dalla data di scadenza della rata, stabilita il 31 gennaio di ogni anno, produrrà la risoluzione del contratto di fatto e per colpa del Condatore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsabilizzazione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del Codice Civile.

Il Concessionario si assume l'obbligo di versare al Comune il canone annuo, mediante versamento sul c.c.p. 14737837 intestato al Comune di Rotondi –Servizio Tesoreria – Causale: Canone affidamento in gestione dell'Impianto Sportivo Polivalente sito in località "Madonnella"

### **Art. 5 Diritti dell'Amministrazione**

Il Comune avrà diritto di usufruire dell'impianto e delle strutture relative gratuitamente in periodi e con le modalità che verranno concordate con il concessionario per lo svolgimento di attività scolastica e non, o particolari manifestazioni organizzate dal Comune nel pubblico interesse. A tal fine il Comune, per lo svolgimento di tali manifestazioni, si riserva l'accesso gratuito. Il concessionario dovrà provvedere alla relativa custodia, pulizia e conduzione degli impianti per il periodo relativo.

### **Art. 6 Caratteristiche del servizio**

L'impianto sportivo di cui alla presente concessione è pubblico, per cui dovrà essere garantito e consentito l'uso a tutti coloro che ne faranno richiesta nel rispetto delle disponibilità orarie e delle tariffe in vigore.

Il concessionario si impegna inoltre ad assicurare il servizio di assistenza medica in caso di necessità e sorveglianza sul comportamento dei frequentatori dell'impianto sportivo: in particolare il concessionario si impegna a limitare l'accesso ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva dell'impianto, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento.

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, nemmeno temporaneamente, dal gestore, salvo diverso accordo tra le parti e salvo cause di forza maggiore.

L'abbandono, anche se temporaneo, l'interruzione o altro accadimento di cui al comma precedente comporteranno la risoluzione del contratto.

### **Art. 7 Utilizzo dell'impianto**

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della stipula del contratto.

Il concessionario si impegna a gestire l'impianto secondo le norme del presente capitolato e secondo il progetto presentato in sede di gara.

Il concessionario, dopo aver espletato la propria attività, potrà concedere l'uso dell'impianto alle associazioni, società o gruppi sportivi affiliati al C.O.N.I., con priorità di utilizzo per quelle associazioni operanti nel territorio del Comune di Rotondi, preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, che svolgono la seguenti attività: promozione giovanile;

Il mancato svolgimento delle attività obbligatorie offerte in sede di gara per fatto addebitabile al concessionario potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21.

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario, ivi compresi quelli derivanti da un'eventuale struttura adibita a ristoro, dall'uso degli spazi pubblicitari interni.

### **Art. 8 Spese di gestione e di manutenzione ordinaria**

Il concessionario utilizzerà gli impianti e le attrezzature in dotazione nel rispetto dei regolamenti e delle tariffe stabilite, esclusivamente per le attività sportive per le quali gli impianti stessi sono abilitati.

Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, (a titolo esemplificativo e non esaustivo) esse sono:

- 1) la custodia, la pulizia e la conduzione dell'impianto e dei suoi annessi, la manutenzione delle attrezzature, anche in caso di utilizzo della struttura da parte del Comune;
- 2) spese per le utenze (acqua, gas, telefono ecc.); a tal fine il concessionario dovrà provvedere a volturare e/o richiedere allaccio di tutte le utenze, entro mesi tre dalla firma del contratto di gestione;
- 3) pubblicità e promozione delle attività e della struttura;
- 4) spese per il personale;
- 5) controllo periodico e caricamento degli estintori alla data di scadenza.
- 6) spese per la manutenzione giornaliera: pulizia locali spogliatoi, strutture sportive, accessori annessi e spazi scoperti,
- 7) conferimento della spazzatura nei giorni previsti e nel rispetto della raccolta differenziata.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che consistono in riparazioni, sostituzioni o comunque tutte le operazioni tendenti a mantenere pienamente efficienti gli impianti, (a titolo esemplificativo e non esaustivo) esse sono: imbiancature dei locali, riparazioni e tinteggiature di serramenti, opere di riparazione di apparecchi igienico sanitari, rete idrica, fognaria e illuminazione, verniciatura periodica di opere in ferro (pali e recinzione interna e esterna), rifusione di rete di recinzione e reti interne degli impianti, mantenimento delle superfici dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad esse, sostituzioni necessarie di tutte le parti mobili di campi da gioco, ecc.;

Fanno inoltre carico al concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria delle superfici sportive e delle relative attrezzature ginnico-sportive.

Gli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici dovranno essere effettuati ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37, e ss.mm.ii. e delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo di tipo sportivo. Il concessionario o le ditte incaricate della manutenzione ordinaria non potranno modificare alcun elemento degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi comunali.

Il concessionario è obbligato inoltre a garantire tempestivamente tutti gli interventi di riparazione e sostituzione necessari a mantenere integre, per quantità e qualità, le attrezzature e le strutture di cui è dotato l'impianto.

Tutte le opere, fisse o mobili, e le migliorie realizzate dall'affidatario in forza del presente atto, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, diverranno di proprietà del Comune di Rotondi dal momento della loro realizzazione o acquisizione.

### **Art. 9 Manutenzione straordinaria**

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di importo inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) sono a totale carico del concessionario che se le assume senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Amministrazione.

Gli interventi di importo superiore ad € 1.000,00 (mille/00) purché non causate da inottemperanza, negligenza o incuria da parte del concessionario saranno a carico dell'Amministrazione comunale. Tale competenza non è però esclusiva e, previa richiesta motivata da parte del concessionario e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, il concessionario può essere autorizzato ad effettuare in proprio e a proprie spese, interventi di manutenzione straordinaria degli impianti. Tutti gli interventi realizzati dal concessionario dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale su presentazione di progetti esecutivi.

Il Comune si riserva il diritto di apportare tutti gli interventi di migliorie o ampliamento degli impianti ritenuti necessari con il solo obbligo di darne comunicazione preventiva al concessionario. Nel caso in cui, per l'esecuzione di tali opere o per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune. In tal caso si procederà solo alla proroga del periodo di tempo in cui l'impianto resterà inagibile.

### **Art. 10 - Pulizia e manutenzione degli spazi adiacenti**

Al fine di mantenere il decoro dell'area circostante, il concessionario dovrà provvedere alla pulizia periodica degli spazi adiacenti all'impianto sportivo. Le operazioni di pulizia dovranno comprendere almeno lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti sparsi e la vuotatura dei cestini e lo sfalcio dell'erba, la pulizia delle caditoie o canalette per il deflusso delle acque piovane.

### **Art. 11 Spazi pubblicitari**

Il gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare dalle società sportive utenti pubblicità commerciali visive e sonore osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento dell'imposta di pubblica affissione presso il servizio tributario del Comune. La pubblicità, sia mobile che fissa, è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari.

### **Art. 12 Tariffe**

Le tariffe di utilizzo della struttura sono stabilite dal concessionario e comunicate all'Amministrazione Comunale.

Gli introiti per l'uso e la gestione degli impianti spetteranno interamente al concessionario.

Il concessionario si obbliga ad applicare per le seguenti categorie di popolazione residente in Rotondi, uno sconto minimo del 50%:

- adolescenti (fino a 12 anni),
- studenti delle scuole medie inferiori e superiori (fino a 16 anni)

### **Art. 13 Penali**

Il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

- Mancato rispetto della corretta tenuta degli impianti: € 100,00 (cento/00) per ogni infrazione contestata ed accertata.
- Mancato rispetto delle tariffe agevolate proposte e/o stabilite: € 300,00 (trecento/00) per ogni infrazione contestata ed accertata.

In caso di contestazione, da formularsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il concessionario avrà una settimana di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del concessionario alla tesoreria comunale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione scritta da parte del Comune.

Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora del 5% (cinque per cento) per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Superate le 4 (quattro) settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle somme prescritte dalla cauzione di cui al successivo **art. 20**. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di cui appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata AR con invito al reintegro della stessa.

#### **Art. 14 Personale**

Il concessionario dovrà garantire la gestione dell'impianto servendosi di eventuale personale, adeguato alle caratteristiche dell'impianto e alle attività programmate.

Il concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti di legge in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione della presente concessione, assumendone la piena responsabilità in caso d'inadempienza.

Il concessionario sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del personale e comunque dei danni arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione delle loro incombenze.

Il personale utilizzato a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto, direttamente dal concessionario, non dovrà aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale in relazione al servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi contro la moralità pubblica e il buon costume e ai delitti dolosi contro la persona.

La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al personale e di ottenere dal concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi.

#### **Art. 15 Documentazione da inviare all'Amministrazione**

Prima dell'inizio della gestione, dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale:

- a) programma dell'attività di utilizzo della struttura;
- b) polizze assicurative e cauzioni come dettagliate nel presente capitolato;
- c) copia atto costitutivo e statuto, iscrizione al C.O.N.I., etc.
- d) adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) copia della documentazione inviata alle aziende erogatrici dei servizi con la richiesta di voltura delle utenze.

#### **Art. 16 Controllo di gestione**

E' prerogativa del Comune il controllo sulla gestione degli impianti sportivi e pertanto i competenti organi comunali potranno procedere in ogni momento a verifica del rispetto della convenzione, con particolare riferimento alla buona conservazione delle strutture, delle pertinenze e degli arredi, nonché all'uso pubblico degli impianti stessi.

A tal fine il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Tali decisioni dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto fra le parti.

### **Art. 17 Opere aggiuntive**

Al Comune è riservato il diritto di apportare alla struttura le modifiche, gli ampliamenti e le integrazioni che giudicherà opportune ai fini di completarla e migliorarne la funzionalità. Tali migliorie saranno preventivamente concordate con il concessionario il quale si impegna a corrispondere al Comune la maggiorazione proporzionale del canone a partire dal primo giorno solare dell'anno successivo all'esecuzione dei lavori fino alla scadenza della concessione.

### **Art. 18 Divieti**

- 1) E' fatto divieto assoluto di conferire la gestione in subappalto totale o parziale a terzi, pena la revoca immediata della concessione. Non rientra in tale divieto la possibilità di affidare a terzi la conduzione della struttura adibita a ristoro.
- 2) E' fatto divieto di apportare modifiche o variazioni o manomissioni alle strutture complessive dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tutte le eventuali opere, addizioni o migliorie apportate resteranno al termine della concessione, ad esclusivo beneficio del Comune senza compenso alcuno per il concessionario, salvo diversi patti scritti stipulati al momento del rilascio della relativa autorizzazione. Per le opere, le addizioni e migliorie non autorizzate è fatta salva, in ogni caso ed in ogni momento, la facoltà di remissione in pristino a carico e debito del concessionario, a meno che il Comune non intenda ritenerle, senza con ciò essere obbligato ad alcun compenso, riconoscimento, indennità ad eventuale compensazione con i deterioramenti.
- 3) E' fatto divieto di eleggere o adibire i locali dell'impianto sportivo a sede di società sportive.

### **Art. 19 Polizze assicurative**

Il concessionario dovrà rispondere dei danni alle strutture causati dallo stesso o da terzi, nei confronti dei quali dovrà essere esercitata azione di rivalsa.

Il concessionario solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale per qualunque danno a persone, animali e/o cose che dovessero verificarsi nel corso della gestione.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza a garanzia di quanto sopra e riferita esclusivamente a questo servizio. In particolare, il gestore dovrà dotarsi:

- a) di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) per i rischi connessi all'uso dell'impianto con massimale minimo non inferiore ad € 1.500.000,00;
- b) di apposita polizza contro gli infortuni degli utenti, dei frequentatori dell'impianto in genere e degli operatori impiegati nelle attività di gestione;

Le polizze di cui alle lett. a) e b) devono garantire il risarcimento di tutti i danni per i quali il gestore potrà essere chiamato a rispondere.

Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione comunale prima della stipulazione della convenzione.

### **Art. 20 Cauzione definitiva**

1) A garanzia della puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale, dal contratto e dal progetto presentato in sede di gara, il gestore dovrà costituire un deposito cauzionale di € 5.000,00 (cinquemila/00), a favore del Comune di Rotondi, anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnia primaria importanza, di durata pari a quella della concessione.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui al secondo comma dell'art.1957 del C.C.

Il Comune avrà l'obbligo di effettuare lo svincolo entro 60 (sessanta) giorni dal termine della convenzione.

2) In tutti i casi di inadempimento agli obblighi scaturiti dal presente capitolato e da quelli derivanti dal progetto presentato il Comune si riserva il diritto di incamerare in tutto o in parte la predetta cauzione senza che il gestore possa sollevare obiezioni.

### **Art. 21 Risoluzione del contratto**

1) Il Comune, qualora rilevi durante la sua attività di controllo che il concessionario non adempie, anche in parte, agli obblighi assunti con l'atto di concessione, diffiderà il concessionario affinché ottemperi a quanto dovuto entro un termine fissato a parere insindacabile dagli organi tecnici del Comune e che dovrà comunque risultare sufficiente a ripristinare quanto previsto. Trascorso tale termine, senza che il concessionario abbia provveduto ad adempiere, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. In questo caso l'Amministrazione comunale riprenderà il pieno possesso dell'impianto oggetto della gestione, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

2) L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere la presente convenzione mediante invio di lettera raccomandata A.R. e con decorrenza immediata dal ricevimento, qualora si verificasse mancato rispetto delle norme qui contenute che potrebbe compromettere seriamente lo stato o l'agibilità dell'impianto, la sicurezza fisica o sanitaria degli utenti o la continuità del servizio in gestione, senza che nessun onere per eventuali spese e/o investimenti fatti dal concessionario possa in alcun modo venire trasferito al Comune di Rotondi.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore anche nei seguenti casi:

- a) violazione dell'obbligo da parte del gestore di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti durante il periodo contrattuale con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- b) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati;
- c) cessione del contratto;
- d) subappalto;
- e) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
- f) sospensione e/o interruzione del servizio di gestione senza giusta causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- g) effettuazione di modifiche strutturali agli impianti non autorizzati dal Comune;

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.

L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare la gestione al soggetto classificato al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione.

Naturalmente il gestore sollevato dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo concessionario.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 22 Spese contrattuali**

Tutte le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo atto e alla concessione che ne costituisce l'oggetto, comprese le tasse di registrazione, sono a carico del concessionario.

### **Art. 23 Definizioni delle controversie**

Tutte le controversie che possono sorgere per l'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno deferite al Tribunale di Avellino e/o sezione staccata di Cervinara.

## INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Scopo della concessione e modalità di affidamento
- Art. 3 Durata della concessione
- Art. 4 Canone annuo
- Art. 5 Diritti dell'Amministrazione
- Art. 6 Caratteristiche del servizio
- Art. 7 Utilizzo dell'impianto
- Art. 8 Spese di gestione e di manutenzione ordinaria
- Art. 9 Manutenzione straordinaria
- Art. 10 Pulizia e manutenzione degli spazi adiacenti
- Art. 11 Spazi pubblicitari
- Art. 12 Tariffe
- Art. 13 Penali
- Art. 14 Personale
- Art. 15 Documentazione da inviare all'Amministrazione
- Art. 16 Controllo di gestione
- Art. 17 Opere addizionali
- Art. 18 Divieti
- Art. 19 Polizze assicurative
- Art. 20 Cauzione definitiva
- Art. 21 Risoluzione del contratto
- Art. 22 Spese contrattuali
- Art. 23 Definizioni delle controversie